

## CONVENZIONE

### TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", di seguito "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, Partita IVA n. 02133971008, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014

### E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, d'ora innanzi denominato "CNR", con sede in Roma (00185), Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, Partita IVA n. 02118311006, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA), il 9 febbraio 1942, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del CNR, a quanto segue autorizzato (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte"

e congiuntamente "Parti")

### PREMESSE

**CONSIDERATO** che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

**VISTA** la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;

**VISTO** l'Atto istitutivo dell'Area di Ricerca di Roma 2 (Tor Vergata) del CNR (d'ora innanzi denominato "CNR-ARTOV") approvato con delibera n. 286 del 2000;

**VISTA** la "Convenzione dell'Area di Ricerca Roma 2" del 23 febbraio 2001 in cui si individuano servizi comuni da fornire agli Istituti, tra cui il Servizio Bibliografico e Documentario;

**VISTO** l'articolo 2 dell'Accordo Quadro stipulato tra il CNR e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in data 7 ottobre 2010, secondo il quale le Parti dovranno regolare forme di collaborazione attraverso la stipula di Convenzioni Operative di cui all'articolo 49 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, adottate sulla base dell'Accordo Quadro e nel rispetto della regolamentazione interna dell'Università;

**CONSIDERATO** che l'Università è istituzione pubblica di alta cultura che concorre alla costruzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione in conformità con i principi della Costituzione, anche attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole strutture primarie;

**CONSIDERATO** che il CNR, in base al decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 ed al suo Statuto:

- è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;

- svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

**CONSIDERATO** che le Parti sono interessate ad avviare nuove collaborazioni ed a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca per favorire l'accrescimento e la trasmissione della conoscenza scientifica, anche con ricadute positive per il territorio;

**CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha un Sistema Bibliotecario, che è fondato sulle singole Biblioteche di Area, dislocate presso gli edifici delle macroaree dell'Ateneo, e sui loro cataloghi cartacei ed elettronici;

**CONSIDERATO** che il Servizio Bibliografico e Documentario attivo presso il CNR- ARTOV coordina e gestisce la conservazione, la fruizione e l'acquisizione del patrimonio bibliografico e documentale per conto degli Istituti di Ricerca in esso localizzati e definisce le strategie per il potenziamento del servizio;

**PRESO ATTO** della concorde volontà delle Parti citate in epigrafe di dar seguito alla presente Convenzione tendente a dare maggiore efficienza ai rispettivi servizi bibliografici ed a favorire lo scambio delle informazioni nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale,

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Premesse**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

1.2. La presente Convenzione richiama norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni operative ed ulteriormente attuative.

1.3. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterranno applicabili gli articoli di cui alla presente Convenzione.

### **ART. 2 – Principi generali**

2.1. Nello spirito dei propri fini istituzionali, il CNR e l'Università si propongono di individuare azioni comuni rivolte alla promozione della cultura scientifico-tecnologica ed alla diffusione delle conoscenze e, in particolare, intendono realizzare un sistema integrato di fruizione e gestione delle proprie strutture bibliotecarie.

2.2. A tal fine, le Parti stipulano la presente Convenzione, fondata sulla reciproca e fattiva collaborazione fra Enti, nel rispetto del quadro normativo vigente, dei regolamenti e dei reciproci statuti.

### **ART.3 – Finalità della Convenzione**

3.1. Con la presente Convenzione il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno:

- alla realizzazione di un sistema integrato di fruizione e gestione delle proprie strutture bibliotecarie attraverso la reciproca dettagliata messa a disposizione di tutte le risorse elettroniche e cartacee disponibili per l'utenza e possedute dalle Parti;

- a consentire agli utenti, previa presentazione di una credenziale di appartenenza ad una delle due Parti, il libero accesso ai locali e ai servizi delle biblioteche;

3.2. Gli utenti, nel rispetto dei regolamenti di ciascuna struttura bibliotecaria e con gli stessi privilegi degli utenti di ciascuna Parte, potranno fruire dei servizi di:

- a) consultazione di banche dati, e-books e periodici elettronici esclusivamente dalle postazioni dei Servizi Bibliografici che hanno attivato le sottoscrizioni, in ragione dei vincoli assunti,
- b) prestito presso le biblioteche dell'Università e del CNR-ARTOV;
- c) prestito interbibliotecario e document delivery richiedendo alla Biblioteca di riferimento dell'Università o del CNR-ARTOV la fornitura di testi non posseduti e di copie di documenti, in formato cartaceo e/o elettronico nel rispetto delle norme del diritto d'autore e di quelle imposte dal contratto con l'editore, posseduti dalle biblioteche partner.

3.3. Tali azioni si svilupperanno favorendo anche opportune collaborazioni con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

#### **ART. 4 – Risorse**

4.1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti.

#### **ART. 5 – Atti convenzionali specifici**

5.1. Per ulteriori programmi e/o azioni, connesse direttamente od indirettamente con la piena esplicazione dei principi e delle finalità enucleati nella presente Convenzione, promosse dal Comitato e/o su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali da sottoscrivere dalle Parti.

5.2. Detti atti individueranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e l'eventuale ripartizione dei costi e la responsabilità dei partecipanti.

5.3. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

#### **ART. 6 – Comitato tecnico direttivo**

6.1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l'Università convengono di istituire un Comitato tecnico direttivo composto dal Responsabile Biblioteca del CNR- ARTOV e da uno dei Dirigenti e/o Responsabili delle Aree Biblioteca dell'Università, nominato dal Rettore dell'Università, con i seguenti compiti:

- coordinare le attività di collaborazione;
- pianificare gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i programmi del CNR e dell'Università "Tor Vergata";
- effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione.

6.2. All'atto della stipula della presente convenzione, i membri del Comitato sono:

- per l'Università: la Dott.ssa Rita Annunziata Perugini, responsabile della Biblioteca dell'Area giuridica dell'Università;
- per il CNR: la Dott.ssa Mariella Morbidoni, attuale Responsabile della Biblioteca del CNR-ARTOV.

6.3. Il Comitato si riunisce periodicamente per esaminare l'attuazione della presente Convenzione e per adottare procedure atte a migliorarne l'efficacia.

6.4. Il Comitato redige annualmente una relazione, sottoposta al vaglio dei competenti organi del CNR e dell'Università, riguardante gli obiettivi raggiunti e le finalità ulteriori da perseguire.

6.5. Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di rinnovo della Convenzione medesima. L'appartenenza al predetto Comitato non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione e/o gettone di presenza.

6.6. In caso di qualsivoglia forma di impedimento, ciascun membro designato del Comitato tecnico direttivo può farsi sostituire da altra persona fisica, dandone tempestiva comunicazione scritta alla controparte.

6.7. Nel caso in cui i componenti del Comitato tecnico direttivo risultino – per qualsivoglia ragione – incompatibili con la carica ricoperta, i medesimi soggetti potranno rimettere il loro mandato indicando il sostituto più idoneo a ricoprire l'incarico in seno al Comitato tecnico direttivo.

6.8. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari e/o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o all'Università.

#### **ART. 7 – Copertura assicurativa e responsabilità civile**

7.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

7.2. Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

7.3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

#### **ART. 8 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali**

8.1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

8.2. Inoltre, le Parti sono tenute alla massima riservatezza, nella vigenza della presente Convenzione, in merito a tutte quelle informazioni che possano - in qualunque forma - ledere l'onorabilità ed il prestigio degli Enti coinvolti.

8.3. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.

8.4. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

8.5. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra

disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

**ART. 9 – Durata, pubblicazione, procedura di rinnovo  
e facoltà di recesso**

9.1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto scritto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

9.2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

**ART. 10 – Controversie**

10.1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale.

10.2. Nel caso in cui non si dovesse pervenire in tal modo ad un accordo, Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ART. 11 – Registrazione**

11.1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, è soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma lì

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

**IL RETTORE** (F.to Prof. Giuseppe NOVELLI)

**PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**IL PRESIDENTE** (F.to Prof. Luigi NICOLAIS)